

AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI STUDIO, RICERCA, CONSULENZA A SOGGETTI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE

Programma

1 – Premesse.

Il comune di Venasca dispone attualmente di 7 unità di personale a tempo indeterminato di cui n. 6 adibite prevalentemente a mansioni impiegatizie e n. 1 a mansioni di carattere tecnico-manutentivo. Il segretario è in convenzione con i Comuni di Moretta ed Isasca. Rispetto alla popolazione residente (circa 1.457 persone) e alle caratteristiche economiche, produttive e dei servizi del paese, la dotazione è senza dubbio assai esigua. Peraltro nuove assunzioni non risultano possibili, principalmente per effetto delle disposizioni in materia di enti locali entrate in vigore negli ultimi anni, ed in particolare dalla L. 190/2014 (L. di stabilità 2015 e dalla successiva circolare n. 1 del 30/01/2015 del Ministro per la Pubblica Amministrazione ed il Ministro per gli Affari Regionali e le autonomie in materia di vincoli dettati dal legislatore alle assunzioni dei Comuni e delle Regioni al fine di privilegiare il personale collocato in sovrannumero dalle Province. Dal punto di vista economico, inoltre, permane il principio cardine del contenimento della spesa complessiva con riferimento a quella della media sostenuta nel triennio precedente (2011-2012-2013) alla data di entrata in vigore della disposizione relativa ai sensi dell'art. 1 co. 557 quater della L. 296/2006 introdotto dal D.L. 90/2014 convertito nella L. 114/2014.

2 – Esigenze dell'Ente.

In questa situazione e soprattutto tenuto conto della molteplicità e complessità di procedimenti amministrativi, giuridici, tecnici e contabili che interessano l'ente, al di là della classe demografica di appartenenza, è possibile che si verifichi la necessità di conferire incarichi di studio, ricerca o consulenza a soggetti estranei, con particolare riferimento allo studio e alla consulenza. Vanno infatti considerati due aspetti: il primo è dato dal fatto che il personale, proprio per l'esiguità della dotazione organica, è impegnato in modo continuativo soprattutto per quanto riguarda la gestione ordinaria dei procedimenti amministrativi; il secondo è costituito dalla circostanza che l'ente, sempre in ragione dell'esiguità della dotazione, dispone di personale adibito alla gestione di uffici e servizi e non di personale di staff adibito ad attività di studio, ricerca, consulenza o alta specializzazione, come può avvenire per Comuni più grandi o altri enti. Le esigenze dell'ente, che si riassumono in questo programma, possono pertanto presentarsi in diversi ambiti, anche in modo estemporaneo.

3 – Programma.

Considerato quanto rilevato al punto precedente, non è affatto agevole una programmazione del ricorso a questo tipo di prestazioni. E' possibile però individuare, quale programma, gli ambiti nei quali la possibilità del ricorso a consulenze, studio e ricerca sia significativamente maggiore o probabile, nel limite della spesa massima annua che sarà individuata dall'Ente

Ovvero:

- consulenza legale:

ambiti aspetti legati a contratti o concessioni, provvedimenti amministrativi, rapporti di lavoro che richiedono apporto di elevata professionalità e specializzazione non rinvenibile o disponibile all'interno dell'ente e la risoluzione dei quali sia ritenuta essenziale al fine di prevenire, trattare o risolvere il contenzioso o indispensabile per la definizione dei procedimenti;

- consulenza tecnica:

ambiti: urbanistico, lavori pubblici, finanziamento di opere pubbliche, informatica, (in tal caso con i vincoli di cui all'art. 1 co. 2 della L. 31/12/2009 n. 196) contabilità, contratti, servizi alla persona, per definire e affrontare procedimenti di natura particolarmente complessa, richiedenti apporti di elevata professionalità e specializzazione, non rinvenibile all'interno dell'ente, o non disponibile, con riferimento anche a esigenze di richiesta e ottenimento contributi, programmi e progetti interistituzionali, obiettivi di sviluppo dell'ente di particolare complessità.

Il programma sopra esposto risulta, comunque, fortemente condizionato dall'esiguità delle risorse allocate in bilancio per tali finalità stante il limite fortemente penalizzante introdotto dall'art. 1 co. 5 del D.L. 101/2013 convertito nella L. 125/2013 che impone la riduzione al 75% della spesa sostenuta nel 2014 cui va ad aggiungersi l'ulteriore vincolo introdotto dall'art. 14 del D.L. 24/04/2014 n. 66 convertito con modificazioni nella L. 23/06/2014 n. 89.